

IMPRESA
Scotto & Fratini S.n.c.
di Scotto Massimo & Fratini

OGGETTO: Lettera - contratto esecutiva dell'Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili comunali – Lotto 5 - Accordo Quadro triennale– CIG. 44572585A8 – CUP B95I12000060004

Premesso che:

Il Comune di Sesto Fiorentino - C.F./P.IVA: 00420010480 ha affidato con Determinazione Dirigenziale n. 261 del 16/11/2012 R.G. 1179/2012 a codesta impresa i lavori edili di manutenzione impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili comunali – Lotto 5 - Accordo Quadro triennale per un importo massimo di € 326.556,66 oltre oneri per la sicurezza di € 8.608,32 oltre IVA al netto del ribasso del 24,13%;

In data 28/12/2012 Rep. N. 20352 è stato stipulato il contratto che prevede all'art. 5 – Contratti esecutivi dell'accordo quadro – la stipula di contratti esecutivi annuali dove sarà determinato l'importo per l'anno finanziario di riferimento, le attività di volta in volta richieste, le modalità operative ed i tempi di esecuzione e consegna dei lavori nonché il compenso previsto;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il corrispettivo dovuto alla Ditta per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente lettera contratto è di € 27.000,00 oltre oneri per la sicurezza di € 675 oltre IVA di € 5.811,75 per un totale di € 33.486,75

Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura con riferimento alle richieste d'intervento eseguite, previa verifica e visto del D.L. ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 207/10.

La fattura dovrà essere necessariamente intestata al Comune di Sesto Fiorentino e dovrà riportare ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi al presente contratto, il **Codice Identificativo di Gara (CIG) 44572585A8 ed il codice IBAN**

Art. 2

I lavori, indicati all'art. 5 del contratto stipulato in data 28/12/2012 Rep. N. 20352 dovranno essere effettuati secondo le indicazioni fornite dal Direttore lavori entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della presente lettera contratto.

Per quanto concerne la sospensione lavori si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 nonché del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000

Art. 3

L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

Art. 4

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende Industriali, Edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

In caso di inottemperanza agli obblighi del presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato suddetto non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo di risarcimento danni.

La Stazione Appaltante dà atto che in caso di inadempienza degli obblighi contributivi e retributivi si procederà all'applicazione della procedura di cui al D.P.R. 207/2010

L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa di cui alla Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", se ed in quanto obbligato.

Art. 5

I lavori affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'impresa dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08.

Il Piano Operativo di Sicurezza è agli atti dell'ufficio.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera contratto si fa riferimento al contratto e alla normativa vigente in materia di lavori pubblici che si intende richiamata.

Sesto Fiorentino, _____

L'IMPRESA

II RESPONSABILE U.O.A.
SETTORE LL.PP. SERVIZI A RETE
Ing. Rita Dabizzi